

CONVEGNO IGI

*I contratti pubblici tra ultime novità
e la delega per il recepimento delle Direttive*

Roma, 30 settembre 2014

Pref. Bruno FRATTASI

1. L'istituto delle *white list* ha una storia recente e breve, ma interessante nel suo sviluppo. La sua "ufficiale" istituzione risale infatti al decreto-legge che ha riguardato la ricostruzione in Abruzzo dopo il terribile sisma del 6 aprile 2009, allorché in sede di conversione di quel provvedimento venne aggiunto che per determinate tipologie di intervento che richiedevano il coinvolgimento di operatori economici considerati più vulnerabili al rischio di infiltrazione mafiosa sarebbero stati costituiti presso le prefetture del "cratere sismico" gli elenchi di fornitori e prestatori di servizi in cui iscrivere i soggetti ritenuti non esposti al tentativo di infiltrazione. La norma primaria rimandava ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di stabilire le modalità di costituzione e di funzionamento delle *white list*. DPCM che sarebbe giunto soltanto nell'ottobre del 2011, peraltro. Fu questa, cioè l'assenza dello strumento attuativo, la principale ragione per la quale delle *white list* venne fatta un sperimentale limitata applicazione in Abruzzo sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato alta sorveglianza grandi opere, che definì con una propria linea-guida, adottata ad agosto 2010 in relazione all'avvio della "ricostruzione pesante", quel primo nucleo di attività che avrebbero concorso a formare gli elenchi, individuandola attorno al ciclo del cemento e, più in generale, alla fornitura dei materiali di costruzione. Anche il successivo DPCM seguì questa strada, confermando l'orientamento del CCASGO, ma con una diversità di non poco momento. Il CCASGO, infatti, suggerì ai prefetti, in relazione alle attività enucleate, di formare elenchi in cui iscrivere gli imprenditori che avessero la sede nella provincia di loro competenza, nel presupposto che il nuovo strumento riguardava attività fortemente connotate dal dato della "territorialità": è da escludere, infatti, per ragioni organizzative, produttive, tecniche, e anche economiche, che l'impresa appaltatrice si approvvigioni del materiale da costruzione servendosi di ditte che abbiano i propri impianti fuori da un certo raggio di distanza dal luogo di realizzazione dell'opera. Si disse, dunque, che, in ragione di tale peculiarità, l'elenco fosse destinato "essenzialmente alle imprese locali", aggiungendo, tuttavia, che l'operatore poteva chiedere che l'iscrizione avesse effetto anche con riguardo agli elenchi tenuti presso le altre prefetture del "cratere", diverse, cioè, da quella che aveva istruito la domanda e disposto l'iscrizione. Il DPCM del 2011, invece, stabilì che negli elenchi tenuti dalle tre prefetture abruzzesi - l'Aquila, Pescara e Teramo - avrebbero potuto iscriversi anche operatori aventi la propria residenza o sede legale in ogni altra provincia. Con il DPCM del 18 aprile 2013 che disciplina le *white-list* dopo la loro diffusione sull'intero territorio nazionale, avvenuta per effetto della legge anticorruzione 190 del 2012, è stato invece possibile un "ritorno" alla provincializzazione, nel senso che ciascuna prefettura gestirà gli elenchi degli operatori aventi sede nella propria provincia. Nel paragrafo seguente dirò perché, a mio avviso, questa scelta è da considerarsi opportuna.
2. Se si guarda all'origine dell'istituto delle *wl*, non si fa fatica a capirne le motivazioni di fondo, che possono così riassumersi. Le attività di costruzione sono assediate, specie nei contesti territoriali più esposti, dal forte rischio che imprenditori contigui alla criminalità organizzata si ingeriscano nel ciclo dei lavori con metodi illegali, ricorrendo all'intimidazione e alla violenza dimostrativa. L'opera pubblica, quando viene stabilita la mafiosità di un'impresa che partecipa ai lavori, spesso dopo che sono trascorsi alcuni mesi dal loro inizio, finisce col subire i contraccolpi di questa situazione, da cui possono facilmente scaturire contenziosi e ritardi; e la stessa ditta appaltatrice ne paga le conseguenze, in termini di immagine e in termini economici, perché sarà tenuta ad

allontanare l'impresa e a sostituirla, ma questo non senza dover affrontare code giudiziarie e pretese risarcitorie. Di qui l'idea che occorra mettere in campo uno strumento che, per neutralizzare siffatto tipo di rischio, sia in grado di produrre una bonifica preventiva, stringendo una sorta di "cordone sanitario" intorno all'intervento pubblico. In questo modo, la filiera degli operatori verrà a formarsi sulla solida base di una preliminare valutazione di affidabilità dei soggetti, e i rischi che sono stati messi in evidenza verranno ad essere sensibilmente minimizzati.

E' evidente, tuttavia, come la bonifica preventiva, cioè la selezione degli operatori affidabili, vada accompagnata da adeguate forme di controllo successivo, se non vogliamo che l'infiltrazione prima o poi rispunti. E queste attività di osservazione e monitoraggio coinvolgono appieno le autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza dei soggetti d'impresa, secondo l'intuitiva considerazione che proprio le autorità locali sono massimamente depositarie della conoscenza del territorio.

Ho osservato in precedenti occasioni che le *wl* sviluppano dal punto di vista concettuale un'intuizione che era presente nel decreto 252 del 1998, il quale, all'articolo 12, comma 4, stabiliva che il prefetto, sulla base del bando di gara di un'opera pubblica avviava un'attività preliminare di controllo antimafia sugli operatori economici locali, "virtualmente" interessati all'esecuzione dei lavori e, in ragione di ciò, maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa; in caso di interdittiva, l'operatore colpito non avrebbe potuto prendere parte ai lavori, qualunque fosse stato l'importo dei contratti o dei subcontratti. Se guardiamo bene, la norma ci sta parlando di una *black list*, cioè di un sistema che opera seguendo una freccia direzionale contraria a quella delle *wl*, ma che converge verso il medesimo scopo: *operare in prevenzione un discrimine tra imprese*.

Si tenga presente che l'articolo citato del d.P.R. 252/1998, non più vigente, è stato trasfuso, identico, nel comma 3 dell'articolo 95 del libro secondo del codice antimafia (decreto legislativo 159/2011); sicché oggi convivono (senza che ve ne sia grande consapevolezza) due strumenti di *prevenzione precoce*, sebbene quello delle *wl* abbia potenzialità molto più interessanti del secondo, per le ragioni che mi appresto a spiegare nel paragrafo che segue.

3. La *wl* è uno strumento che tende a sollecitare la crescita di una cultura di impresa basata sul principio di responsabilità, sulla disponibilità del soggetto ad accettare il rischio di forme differenziate e più severe di controllo. Il DPCM del 18 aprile 2013 comprova in un certo qual modo che lo strumento è concepito sia in funzione del dovere dell'apparato pubblico di garantire le caratteristiche di affidabilità e serietà dell'elenco, sia in funzione del correlativo dovere dell'operatore economico di garantire il mantenimento concreto dei requisiti, come prospettiva individuale di autocontrollo. Ed in effetti, secondo l'articolo 5, comma 3, del DPCM la prefettura può procedere anche a campione e "in qualsiasi momento" alle verifiche necessarie a comprovare la permanenza dei requisiti soggettivi. L'istituto delle *wl* presuppone, dunque, una certa immanenza e continuità dei controlli antimafia e sembra segnare un momento significativo di trasformazione, postulandone un carattere dinamico, svincolato dall'occasionalità e, anche per questo, molto più affine al principio-motore delle attività di monitoraggio. Nel congegno delle *wl* emerge, inoltre, un profilo di fiduciarità, del tutto assente, invece, nella costruzione di una *black list*. In quest'ultima, infatti, la logica di alimentazione, vista dal lato delle imprese, è solo passiva e di tipo negativo, e non contempla nessuna forma di coinvolgimento proattivo.

L'impresa iscritta nelle *wl*, per il solo fatto dell'iscrizione, consegue un vantaggio reputazionale, che tendenzialmente ne accresce il prestigio e rappresenta in sé un valore immateriale dell'azienda. Inoltre, mi sembra che lo strumento delle *wl*, nella sua impostazione originaria, sia confluito a pieno titolo nell'alveo di quel processo di diritto interno che ha posto opportunamente l'accento sul tema della responsabilità degli enti di diritto privato. Nello Statuto delle imprese, approvato con la legge 180 del 2011, è stato dato, ad esempio, particolare risalto (con l'articolo 3, comma 3) all'impegno delle associazioni di imprese di adottare un *codice etico*, con il quale si assume a valore fondante, vincolante per ciascuna impresa associata, di ripudiare ogni rapporto con le organizzazioni criminali o mafiose, e di collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni. Certamente il vantaggio competitivo derivante dall'iscrizione in una *wl* non è solo di tipo reputazionale. Dall'iscrizione - che, come è noto, è stata resa per legge equipollente al rilascio di un'informazione liberatoria - consegue anche il vantaggio che l'operatore economico venga coinvolto nell'esecuzione di un contratto pubblico senza che nei suoi riguardi la stazione appaltante o il soggetto committente sia tenuto a munirsi preventivamente della documentazione antimafia. Basterà accertare che l'operatore sia iscritto nelle *wl*. L'iscrizione funziona, dunque, come un *pass* veloce che consente l'immediato passaggio alla contrattazione, senza che sia necessario fare o attendere qualcosa. E tenuto conto dei tempi medi di acquisizione della documentazione antimafia, questo ha rappresentato tutt'altro che un beneficio da poco. Vedremo poi come la novella legislativa apportata con il decreto-legge 90 del 2014 abbia influito su tale aspetto e cercheremo di trarre qualche conseguenza da questo mutamento di disciplina. Lo strumento delle *wl*, tuttavia, mantiene sostanzialmente una connotazione volontaria, anche dopo l'intervento operato con il citato decreto legge 90, per le ragioni che svilupperò nel paragrafo successivo.

4. L'articolo 29 del decreto-legge 90, significativamente inserito nel Titolo III del provvedimento dedicato alle disposizioni volte ad incentivare la trasparenza e la correttezza delle procedure nei lavori pubblici, modifica il comma 52 dell'articolo 1 della legge anticorruzione, concernente le *wl*, e ne interpola un altro, il 52-bis, particolarmente importante nell'ottica della semplificazione amministrativa.

La novità più rilevante è che per le attività già catalogate come a rischio dalla legge anticorruzione, suscettibili tuttavia di incremento in via amministrativa, la documentazione antimafia è *obbligatoriamente* acquisita dalle stazioni appaltanti per il tramite della consultazione degli elenchi prefettizi in cui sono iscritti i fornitori, i prestatori di servizi e gli esecutori di lavori ritenuti non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti in quei settori. Ne consegue che la verifica dell'insussistenza di una condizione ostativa viene ad essere interessata, *per quelle determinate attività*, da una forma tipica di accertamento, infungibile e necessitata in quanto assoluta esclusivamente attraverso l'iscrizione dell'operatore negli elenchi prefettizi. La modifica normativa sembra aver corrisposto all'esigenza di conferire alle *wl* un'applicazione effettiva e concreta, e non virtuale e astratta come tale strumento avrebbe rischiato di avere in assenza di un popolamento significativo degli elenchi (in qualche precedente occasione, ho affermato che un elenco vuoto sarebbe stato non uno strumento di promozione della legalità, bensì un simulacro della legalità). In effetti, in considerazione del dato di esperienza secondo il quale l'infiltrazione mafiosa riguarda in maniera particolarmente rilevante certi settori imprenditoriali, ritenuti

maggiormente permeabili, il legislatore ha inteso accentuare le cautele preventive, anticipando, sostanzialmente, il tempo dell'accertamento, il quale, appunto, non avverrà più a seguito della richiesta che ne faccia *occasionalmente* la stazione appaltante, ma *potrà* anche del tutto prescindere. Naturalmente, il primo consistente effetto della novella legislativa involge problemi di sostenibilità amministrativa, in quanto è evidente che occorrerà gestire un sensibile picco di lavoro, corrispondente al prevedibile incremento del numero di domande di iscrizione nelle *wl*. Perché il sistema non vada per questa ragione in sofferenza, il comma 2 dell'articolo 29, mutuando una disposizione analoga prevista per il funzionamento delle *wl* istituite nelle prefetture del nord-Italia in relazione agli interventi di ricostruzione connessi agli eventi sismici del maggio 2012, stabilisce, fuori novella, che in prima applicazione e per un periodo non superiore a dodici mesi, le stazioni appaltanti possano procedere agli affidamenti contrattuali dopo aver accertato l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, informando la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo. Potrebbe sostenersi che l'impresa che abbia interesse a partecipare a procedure contrattuali pubbliche o ad acquisire commesse legate ad un appalto pubblico, in conseguenza della modifica legislativa venga indotta di fatto a presentare domanda di iscrizione, e ciò finisca in qualche modo per corrompere il connotato volontaristico delle *wl*. Tuttavia sembra potersi dire che la nuova disciplina costituisca obblighi nel vero senso del termine in capo alle amministrazioni appaltanti, le quali d'ora in poi dovranno accertare l'insussistenza di eventuali cause ostative antimafia solo nel modo in cui la disposizione prevede, ossia consultando le *wl*. L'operatore imprenditoriale solo se intenzionato ad avere rapporti contrattuali con la P.A., e funzionalmente a tale interesse economico, avrà l'onere di comunicare e far conoscere tale suo interesse con la richiesta di iscrizione nelle *wl*, come pare testualmente dimostrare la nuova formulazione del comma 52 che, lungi dal definire meccanismi impositivi, fa esplicito riferimento al "soggetto richiedente", confermando che l'inserimento negli elenchi prefettizi avviene pur sempre a domanda. Come nel precedente regime, anche ora l'accesso alle *wl* comporta l'applicazione di una disciplina differenziata, consistente principalmente (se non esclusivamente) nel fatto che l'imprenditore può essere sottoposto a verifiche periodiche e senza preavviso; come si diceva, è questa una conseguenza della scelta legislativa di apprestare un grado di cautela maggiore nei confronti di quei segmenti di attività più vulnerabili e sensibili al rischio mafioso. Nel periodo precedente alla novella, tuttavia, vigeva un'alternatività del controllo antimafia per tali fattispecie a rischio, nel senso che l'inserimento negli elenchi prefettizi *concorreva* con le informazioni antimafia ordinariamente disposte su richiesta della stazione appaltante; alternatività che è venuta a cadere, come si diceva; sicché sembra a chi scrive che la semplice iscrizione nelle *wl* non possa ora considerarsi pienamente dimostrativa di una particolare, meritoria sensibilità dell'imprenditore verso i temi della legalità e della trasparenza. Una prima conseguenza che sembra di intravedere è nel ripensamento dell'unica forma di premialità derivante dall'iscrizione nelle *wl*. Mi riferisco alla previsione contenuta nel regolamento attributivo del rating di legalità, deliberato nel novembre 2012 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, laddove l'iscrizione nelle *wl* figura tra i sei requisiti che concorrono all'attribuzione di "stellette" aggiuntive (fino al massimo di 3). Forse tale premialità andrebbe rimodulata e, forse, più opportunamente collegata al *mantenimento* dell'iscrizione per un certo periodo di tempo.

5. L'articolo 29 del decreto-legge 90/2014 molto pragmaticamente introduce due ulteriori modifiche, entrambe in chiave semplificatoria, eliminando qualche incertezza che era stata affacciata nella vigenza della precedente disciplina. La prima evidente modifica consiste nell'aver previsto che con l'inserimento negli elenchi prefettizi è assolto l'onere documentativo antimafia sia che questo riguardi fattispecie per le quali è richiesta la comunicazione, sia che riguardi i casi di rilascio delle informazioni. Come si ricorderà, la legge anticorruzione aveva stabilito che l'iscrizione "soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia", mentre, più chiaramente, l'articolo 7 del DPCM 18 aprile 2013 ha precisato che vi è equipollenza tra l'iscrizione nelle *wl* e l'informazione liberatoria. Era sembrato logico, tuttavia, che in via interpretativa venisse precisato che l'iscrizione svolgeva i medesimi effetti anche con riferimento alla comunicazione antimafia liberatoria, in quanto quest'ultima rappresenta la forma *minor* di accertamento, i cui contenuti si possono senz'altro considerare tutti ricompresi nella forma *maior*, cioè nell'informazione. E a questa linea interpretativa si è attenuto, a dire il vero, lo stesso Ministero dell'interno. Ora, l'articolo 29 non solo esplicita questa perfetta equiparazione, stabilendo che la verifica che l'operatore sia iscritto negli elenchi prefettizi assolve *integralmente* all'obbligo documentativo antimafia, ma stabilisce anche che per le fattispecie a rischio tale obbligo va adempiuto "indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159". La formulazione della norma, per questa parte frutto di un intervento emendativo in sede di conversione, non è felice, ma sembra che voglia affermare che le fattispecie in questione, evidentemente in ragione del maggiore pericolo di infiltrazione delle attività a cui si riferiscono, sono soggette a controllo antimafia anche quando il valore o l'importo degli strumenti contrattuali si attestano entro quella soglia di indifferenza, cioè fino a 150 mila euro, per la quale il codice - articolo 83, comma 3, lettera e) - ha escluso del tutto l'obbligo delle stazioni appaltanti di richiedere la documentazione antimafia.

Nella vigenza della precedente norma, si era inoltre posta questione se la stazione appaltante avesse o no l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia qualora il contratto o il subcontratto riguardasse attività, forniture o prestazioni diverse rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 53, della legge anticorruzione. L'ipotesi ha una sua pratica rilevanza, non essendo infrequente che un'azienda iscritta nelle *wl* possa presentare una organizzazione aziendale multitasking, in grado di consentirle un'operatività certamente più ampia. In questi casi, l'automatica trasposizione degli effetti liberatori dell'iscrizione non sembrava però pacifica, ancorché corrispondesse - attesa l'identità giuridica del soggetto d'impresa - ad un principio di economicità amministrativa e di non aggravio delle procedure per le stazioni appaltanti. La novella legislativa affronta e risolve il problema, introducendo, all'uopo, il comma 52-bis, secondo il quale l'iscrizione negli elenchi prefettizi "tiene luogo" della comunicazione e informazione antimafia liberatoria anche ai fini di contratti e subcontratti riferiti ad attività diverse da quelle per le quali l'iscrizione stessa è stata disposta.

6. L'articolo 32 del decreto-legge 90/2014 ha introdotto un istituto nuovo, nato dalla necessità di dare una risposta forte ai fenomeni corruttivi, che rappresentano, insieme a quella portata dalle mafie, la minaccia forse più terribile che oggi venga ad insidiare la salute e la libertà della nostra economia d'impresa. La norma prevede che l'impresa aggiudicataria di un

appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, che venga coinvolta in fatti di corruzione, non necessariamente già sfociati in un procedimento penale, possa essere diffidata a rimuovere dalla compagine societaria i responsabili implicati negli stessi fatti corruttivi e, nel caso di inerzia, sia “commissariata” limitatamente al completamento dell’esecuzione del contratto pubblico.

Il commissariamento consiste nel nominare uno o più amministratori (comunque non più di tre, individuati secondo gli stessi criteri di professionalità e onorabilità che presiedono alla scelta degli amministratori giudiziari e dei commissari straordinari), i quali potranno esercitare poteri gestori funzionali all’esigenza di completare l’esecuzione del contratto pubblico, rimanendo ad operare non oltre il collaudo. Tale nuova misura è di competenza del prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante, ma, come è già ampiamente noto, è il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione ad avanzarne proposta di applicazione.

Se i fatti di reato che vengono ad emergere riguardano, tuttavia, i componenti di organi societari diversi da quelli di amministrazione e gestione della società, cioè diversi da quelli nei cui confronti può essere disposta la temporanea sostituzione, può essere applicata, con le stesse modalità, la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa.

Si tratta di una misura notevolmente più tenue, che non implica poteri di ingerenza diretta nella gestione dell’impresa da parte dei *tutor* nominati (sempre nel massimo di tre, individuati secondo gli stessi criteri che presiedono alla scelta degli amministratori in caso di commissariamento) dal prefetto. La loro, piuttosto, è un’attività di assistenza, cioè volta a fornire prescrizioni operative che, anche indicando modelli organizzativi di *compliance*, siano utili a ricondurre l’impresa al pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

7. Le nuove disposizioni prevedono che le misure del commissariamento e del sostegno e monitoraggio possano trovare applicazione anche nei casi in cui l’impresa aggiudicataria del contratto pubblico sia stata colpita da un’informazione antimafia interdittiva. Il prefetto disporrà la misura ritenuta idonea di propria iniziativa, ma dovrà informarne il Presidente dell’ANAC.

Questa specifica forma di commissariamento o di sostegno dell’impresa, verrà applicata a condizione che sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero *la sua prosecuzione*, al fine di dare tutela ad un interesse pubblico di particolare rilievo, tale, cioè, da giustificare la mancata produzione di quell’effetto tipico che scaturisce dall’interdittiva antimafia, consistente nell’estromissione dal contratto dell’impresa. Gli interessi pubblici rilevanti tipizzati dalla norma (comma 10 dell’art.32) si riferiscono o ad interessi fondamentali al cui perseguimento sia inerente quel contratto (si pensi a servizi indifferibili, quali lo smaltimento dei rifiuti e al connesso interesse alla tutela della salute dei cittadini), o alla salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici (a quest’ultimo riguardo, si pensi ai contratti attivi, cioè che procurano un’entrata all’amministrazione aggiudicatrice, come quelli in cui, ad esempio, l’impresa svolge servizi di tesoreria).

Si tratta, a ben guardare, di interessi pubblici “forti” che trovano ancoraggio in norme costituzionali o appaiono ad esse riconducibili, sicché la traumatica interruzione del contratto di appalto finirebbe col determinare una loro compromissione. E’ evidente, pertanto, che il prefetto potrà fare uso di questa misura solo quando gli interessi pubblici

richiamati dalla norma rischiano seriamente di entrare in sofferenza. Non sembra, ad esempio, *prima facie* che la misura possa trovare applicazione quando ad essere colpita dall'interdizione antimafia sia un'impresa familiare o di piccole dimensioni, in quanto la norma, pur non contenendo riferimenti espliciti ad una scala dimensionale, fa comprendere, tuttavia, di riferirsi ai casi in cui l'informazione interdittiva, venendo anche indirettamente a incidere su determinati processi produttivi, possa dare innesco ad una crisi aziendale tale da fare insorgere gravi ripercussioni sui complessivi livelli occupazionali del territorio.

A rimanere "congelati" saranno esclusivamente gli effetti risolutivi del contratto pubblico che discendono dall'interdittiva, nel senso che la stazione appaltante interessata a quel contratto, in conseguenza dell'adozione della misura, non potrà in essere quanto previsto dall'articolo 94 del codice antimafia, e cioè non darà luogo al recesso dal contratto o alla revoca dell'autorizzazione, se si tratti di subappalto. L'effetto consistente nel divieto posto alle stazioni appaltanti di concludere contratti o autorizzare subcontratti continuerà, invece, normalmente a prodursi; sicché l'informazione interdittiva rimarrà di ostacolo all'acquisizione di ulteriori commesse contrattuali.

L'allargamento delle misure di commissariamento e di sostegno anche al campo dell'antimafia sembra presentare una sua peculiarità, pur nella sostanziale identità delle misure.

Intanto, il presupposto di applicazione potrà anche consistere nella necessità di assicurare la prosecuzione del contratto, e non solo il suo completamento. Ciò appare connesso alle circostanze in cui entrino in tensione peculiari interessi pubblici relativi a servizi di cui occorra assicurare la continuità di erogazione (in questo senso, il settore della sanità è quello che si presta alla più variegata casistica).

Vi è poi la questione della competenza prefettizia.

Il comma 1 indica esclusivamente il prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante, mentre oggi il codice antimafia, ai fini della informazione antimafia, radica la competenza al rilascio (articolo 90, comma 1) in capo al prefetto in cui ha la sede la stazione appaltante ovvero in cui hanno la residenza o la sede le persone fisiche o le imprese per le quali è richiesta la tale documentazione.

La disposizione codicistica, tuttavia, è interessata da un intervento di modifica contenuto nello schema di decreto legislativo correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri in primo esame e inviato alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari. Nel provvedimento *in itinere*, in coerenza con le norme che già stabiliscono il rilascio della documentazione antimafia per il tramite della banca dati unica nazionale, si prevede che la competenza in materia di informazioni, nei casi in cui tale documento non possa essere immediatamente emesso dalla citata banca-dati, appartenga al prefetto dove ha sede l'impresa, eliminando la precedente alternatività.

Dobbiamo, quindi, leggere la norma contenuta nell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 90/2014, proiettandoci in una dimensione futura, e tuttavia non lontana, in cui la competenza al rilascio delle informazioni spetterà solo al prefetto dove ha la residenza o la sede il soggetto da scrutinare.

8. Naturalmente, spetterà al prefetto valutare quale tra le misure introdotte dall'articolo 32 sia quella più adeguata, dovendosi, tuttavia, ritenere che corrisponda ad un criterio di logica gradualità applicare la misura del sostegno e monitoraggio a quei casi in cui il tentativo di

infiltrazione mafiosa venuto a emergere non investa direttamente la proprietà o il management dell'impresa, ma riguardi figure meno centrali, come quella del direttore tecnico, oppure risulti circoscritto a qualche componente del collegio dei sindaci o degli organismi di controllo interno di cui al d.lgs. 231/2001 (recentemente ricompresi tra i soggetti nei cui riguardi vanno eseguite le verifiche antimafia: cfr. articolo 85, comma 2-*bis*, inserito dal d.lgs. 218/2012, cioè dal primo correttivo del codice antimafia).

9. Con la disposizione in commento il legislatore sembra aver imboccato una strada in cui la normativa antimafia si fa carico delle conseguenze della sua applicazione, non certo per smorzarne il rigore quanto con l'intento di contemperarne gli effetti con altri rilevanti interessi pubblici che richiedano urgenti interventi di tutela.